

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2229)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 3 ottobre 1962 (V. Stampato n. 3993)

d'iniziativa dei deputati ROMANATO, FRANCESCHINI, BERTE' e PERDONA'

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 ottobre 1962*

Norma integrativa dell'articolo 18 della legge 28 luglio 1961, n. 831, ai fini della compilazione delle graduatorie per il passaggio in ruolo del personale insegnante

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Dopo il primo comma dell'articolo 18 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è aggiunto il seguente:

« A tale punteggio si aggiungono tanti punti quanti sono gli anni di servizio prestati nella scuola in cattedra corrispondente. Il servizio prestato in diverso posto d'insegnamento è valutato per metà; in caso di parità di punteggio la precedenza è determinata dalla età ».